

In casa protetti+ Protezione del nucleo familiare Assicurazione di responsabilità civile e tutela legale

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE

Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)

Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E TUTELA LEGALE

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**, Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass., n. 1.00062

Prodotto: **In casa protetti* - Protezione del nucleo familiare**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

"In casa protetti*" è una soluzione assicurativa multirischio specificamente pensata per la protezione del nucleo familiare. Sono previste due sezioni: Responsabilità civile (obbligatoria) e Tutela legale (facoltativa).



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità Civile** La Compagnia, nei limiti dei massimali indicati nel modulo di polizza, si obbliga a tenerti indenne di quanto tu sia tenuto a pagare quali civilmente responsabile a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati, quali:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia tutela anche il tuo nucleo familiare e comprende il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dai tuoi figli minorenni. S'intende compresa anche la tua responsabilità in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'abitazione.

- ✓ **Tutela legale** La presente garanzia offre assistenza legale per la tutela dei tuoi diritti, delle persone che rientrano nel tuo Stato di Famiglia nonché delle persone con te conviventi (come da riscontro anagrafico), sia nell'ambito della vita privata sia nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'abitazione.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nel modulo di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- * **Responsabilità civile** Non sono considerati terzi le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione, il coniuge o il convivente di fatto, i genitori o i figli dell'assicurato, nonché i parenti di altro grado se conviventi con l'assicurato. Non sono assicurati i locali non adibiti ad abitazione civile.
- * **Tutela legale**. In caso di vertenza tra più persone assicurate, la garanzia non è prestata a persone diverse.

Per quanto riguarda la tutela dei diritti relativi alla proprietà e alla conduzione dell'abitazione, la garanzia non opera qualora l'abitazione non sia direttamente utilizzata da te e/o dai tuoi familiari.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Responsabilità civile** Sono esclusi i danni da spargimenti di acqua conseguenti a usura degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento del fabbricato. In ogni caso la garanzia non comprende i danni causati da umidità o derivanti da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana. Sono esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico di autovetture o ciclomotori, nonché i danni punitivi di qualsiasi natura.

- ! **Tutela legale** La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato. La garanzia non vale per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli o imbarcazioni fatta eccezione per quanto previsto a favore dei trasportati. Sono escluse controversie in materia fiscale ed amministrativa e operazioni di acquisto, vendita e costruzione di beni immobili.



Dove vale la copertura?

- ✓ Responsabilità civile vita privata: la garanzia opera in tutto il Mondo.
- ✓ Responsabilità civile del fabbricato: la garanzia opera soltanto per i fabbricati situati in Italia.
- ✓ Tutela legale. La garanzia riguarda i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale; negli altri casi copre i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare. In corso di contratto hai il dovere di comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare aggravamenti di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento dei premi avviene alla data di decorrenza della copertura assicurativa e successivamente con periodicità annuale.

Frazionamento del premio: il premio da corrispondere in forma annuale può essere pagato in più rate ma è dovuto per intero. Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato.

Il pagamento avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che distribuisce il prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

L'assicurazione ha durata annuale, con tacito rinnovo; in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Per dare disdetta puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

È inoltre possibile recedere in caso di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento dello stesso. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato relativa al periodo di assicurazione non corso.

Assicurazione di Responsabilità civile e Tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.



In casa protetti+ - Protezione del nucleo familiare

Data: 31 maggio 2023 – Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia)

tel.+39 02 5351.1

sito internet: www.helvetiaitalia.it;

email: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 97,452 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 75,935 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyll.

Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2022.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2022	
Solvency Capital Requirement (SCR)	53.969.653
Minimum Capital Requirement (MCR)	20.407.986
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	102.156.446
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	102.156.446
Solvency Capital Ratio*	189,28%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei tuoi confronti nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE**

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la responsabilità derivante all'Assicurato:

- dalla conduzione della dimora abituale e saltuaria. Qualora i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'assicurazione comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato in relazione alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari;
- da uso di camere in albergo o in case private;
- da somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- dalla detenzione e uso di armi, escluso l'impiego per la caccia;
- dall'attività svolta dai collaboratori familiari;
- dalla pratica di sport in genere;
- da proprietà o uso di velocipedi, di animali da sella e da traino di calessi, di animali domestici, diversi dai cani, compresa la responsabilità di terzi soggetti che abbiano temporaneamente in affido gli animali per ragioni di cura e/o mantenimento e a condizione che tale attività non sia svolta per professione;
- dall'uso di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autovetture, natanti, sia di proprietà che di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di legge per la guida dei veicoli e natanti, a condizione che la responsabilità civile derivante dalla circolazione sia oggetto di specifica assicurazione;
- da proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
- per danni fisici involontariamente cagionati, durante l'espletamento dell'attività presso l'Assicurato, ai collaboratori familiari nonché agli addetti agli ordinari lavori manutentivi;
- da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- da fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché da mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati agli Assicurati, compresi i danni corporali da essi subiti, ma esclusi i danni a cose di loro proprietà o in uso;
- in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato, destinato a dimora abituale o saltuaria del nucleo familiare.

L'assicurazione comprende, fra l'altro, i danni causati da lavori affidati a terzi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione e limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori suddetti purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti.

Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'assicurazione comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.

✓ **TUTELA LEGALE**

La presente garanzia è **opzionale** ed è sottoscrivibile a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo.

La Compagnia tutela i diritti dei soggetti assicurati, sia in relazione alla propria vita privata sia nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'Abitazione, purché direttamente utilizzata dai soggetti assicurati stessi e non goduta o condotta da terzi a qualsiasi titolo.

La garanzia opera per:

- a. ottenere assistenza legale per un *danno extracontrattuale* subito a causa di *fatto illecito* di terzi;
- b. difendersi in un *procedimento penale*;
- c. sostenere controversie di *diritto civile* di natura contrattuale, relative a:
 - diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione riguardanti l'abitazione;
 - acquisto di beni o servizi per la vita privata o per l'abitazione;
 - acquisto di viaggi e vacanze;
 - acquisti on-line;

- d. sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito;
- e. sostenere controversie correlate alla proprietà, custodia e possesso del proprio animale domestico (cane e/o gatto);
- f. la difesa legale dell'Assicurato in caso di Rischio Cyber a seguito di attacco informatico per:
 1. furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
 2. violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni;
 3. apertura illegale di account di posta elettronica o profili sui social network.

La garanzia opera, inoltre, anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo, per ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi oppure difendersi in un procedimento penale.

Per i medesimi eventi sopra indicati la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato:

- ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni che prevedono il pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

* Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

! RESPONSABILITÀ CIVILE

Sono esclusi i danni:

- derivanti da rotture o da occlusione di tubazioni interrato e/o di impianti di irrigazione;
- a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato;
- derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o provocati da campi elettromagnetici;
- da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- provocati dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale o altre retribuite;
- da inquinamento in genere e da insalubrità dei locali;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di autovetture, ciclomotori e/o veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili,
- ai trasportati su veicoli a motore in genere.

Per la garanzia R.C. Proprietà del fabbricato sono esclusi i danni conseguenti a fatti della vita privata o di relazione.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Copertura	Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto
Danni causati da cani di proprietà dell'Assicurato, qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente normativa per la proprietà e il possesso e la detenzione del cane	-	20%
Danni fisici involontariamente cagionati ai collaboratori familiari nonché agli addetti agli ordinari lavori manutentivi	€200.000,00 per singola persona infortunata	-
Danni causati da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione	€150.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	-
Danni causati da rigurgito di fognature di esclusiva pertinenza dell'Assicurato	€10.000 per sinistro e per annualità assicurativa	-

! TUTELA LEGALE

La garanzia è esclusa:

- per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- in caso di diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- per procedimenti fiscali e amministrativi, eccetto i procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie;
- per controversie e procedimenti che derivano da proprietà o guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
- per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro autonomo / libero professionale e subordinato;
- per controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati,
- per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa se non vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o se non vi è derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non opera per:

- sinistri che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, quando il contratto è stato sottoscritto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modifica sono già state chieste da uno dei contraenti;
- controversie contrattuali il cui oggetto ha valore economico inferiore a 500 euro.

In caso di vertenze tra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

La Compagnia non si farà carico delle seguenti spese:

- spese, anche preventivate, non concordate con DAS;
- spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 C.c.);
- spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Compagnia, l'Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.100; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a €11.000.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Copertura	Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto
Spese per l'assistenza di un interprete (per Procedimento penale all'estero)	Entro il limite massimo di 10 ore	-
Spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento (per Procedimento penale all'estero)	€1.100,00	-
Anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente (per Procedimento penale all'estero)	€11.000	-
Spese di domiciliamento dell'avvocato che non risieda presso il Circondario del Tribunale competente	€3.000 compreso nei limiti del massimale per sinistro e anno	-



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro:
	<ul style="list-style-type: none"> • RESPONSABILITÀ CIVILE In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta alla Compagnia tramite raccomandata A.R. a Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano, Servizio Sinistri; oppure agli indirizzi e-mail o pec sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it o helvetiaitalia@pec.helvetia.it oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it o chiamando il Numero verde 800.909.650 o il numero +39 02 5351 1 (per chiamate dall'estero) e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati. La denuncia, da presentare entro 10 giorni dalla data di accadimento del sinistro, deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. • TUTELA LEGALE Per richiedere le prestazioni previste, il Contraente o l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800 212 323, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00. DAS raccoglierà la richiesta (Denuncia di Sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso. In caso di procedimento penale l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Per richiedere consulenze legali telefoniche l'Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800/212323, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di polizza e un recapito ove esser ricontattati.
	Assistenza diretta/in convenzione: non previsto.
	Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale è affidata a Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (D.A.S.) , con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'impresa	Relativamente ai sinistri riguardanti la sezione Responsabilità Civile la Compagnia provvede tempestivamente al risarcimento. Relativamente ai sinistri riguardanti la sezione Tutela legale, DAS liquida all'assicurato le spese in copertura, entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dal recepimento della documentazione necessaria.



Quando e come devo pagare?

Premio	La polizza non prevede sconti. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Il premio si intende comprensivo di imposta.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro, entro 30 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Se non è stato pagato il premio o la rata di premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Qualora il Contraente non proceda al pagamento e la Compagnia non agisca per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti l'assicurazione si risolve, fermo il diritto della Compagnia al pagamento del premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Con riferimento alla garanzia "Tutela legale" - in caso di controversia contrattuale - è previsto un periodo di carenza di 90 giorni dalla decorrenza della polizza.
Sospensione	Non è prevista possibilità di sospendere la polizza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipula	Non è previsto alcun diritto di ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Dopo ogni sinistro, denunciato a termini delle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, le Parti possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere inviata mediante lettera raccomandata e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad un mercato di riferimento rappresentato da un pubblico indistinto di clientela titolare di un conto corrente aperto presso la Banca Distributrice, che desidera tutelarsi dai danni: i) involontariamente cagionati a terzi per fatti riguardanti la vita privata, quali ad esempio quelli conseguenti alla conduzione dell'abitazione abituale e saltuaria; ii) derivanti dalla proprietà di animali domestici nonché da fatti accidentali della vita privata e di relazione dell'Assicurato e dei familiari conviventi, conseguenti a comportamenti di persone delle quali si debba rispondere (figli minori, dipendenti e domestici). Il prodotto risulta altresì coerente anche qualora il segmento di clientela individuato necessiti di un'assistenza legale finalizzata a gestire eventuali vertenze sorte nell'ambito della vita privata e nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'abitazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 27,2% .

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 – Email: reclami@helvetia.it . Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Compagnia o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it , Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Mediazione: interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nello elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita (facoltativa)	Negoziazione assistita: tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addvenire ad una decisione. Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l'attivazione della Procedura. <p>Tramite il sito della Compagnia (www.helvetiaitalia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

In casa protetti⁺ Protezione del nucleo familiare Assicurazione di responsabilità civile e tutela legale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. CGA_IANR010FAM- Edizione 11/2021

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.






Gruppo Helvetia

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 – Associazione Consumatori – Associazione Intermediari

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di "In casa protetti+ Protezione del nucleo familiare" la polizza che tutela il Suo patrimonio da richieste di risarcimento di terzi danneggiati o Le consente di avanzare richieste per danni subiti.

Le sezioni previste sono:

	Glossario
	Norme comuni
	Responsabilità Civile
	Tutela Legale
	Cosa fare in caso di sinistro

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e articoli;
- colore grigio: condizioni di assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato*, punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [►]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nelle Condizioni di Assicurazione i termini che hanno un significato "particolare" sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dai restanti termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni troverà alcuni box richiamati da specifici elementi grafici, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nei box non ha valore contrattuale.



**FOCUS ED
APPROFONDIMENTI**

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO



elemento che permette l'individuazione informazioni importanti punti di attenzione.



SOMMARIO

GLOSSARIO.....	1
Art. 1.1 CONDIZIONI PER LA STIPULA E IL PROSIEGUO DELL'ASSICURAZIONE	3
Art. 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE	3
Art. 1.3 DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE	3
Art. 1.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	3
Art. 1.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	4
Art. 1.6 BUONA FEDE.....	4
Art. 1.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO	4
Art. 1.8 RINUNCIA ALLA RIVALSA	4
Art. 1.9 ESONERO COMUNICAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI	4
Art. 1.10 ONERI FISCALI	4
Art. 1.11 FORO COMPETENTE.....	4
Art. 1.12 MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE	4
Art. 1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	4
Art. 1.14 MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni-Sanctions Limitations Exclusion Clause).....	4
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	5
CHI È ASSICURATO	5
Art. 2.1 SOGGETTI ASSICURATI	5
COSA È ASSICURATO.....	5
Art. 2.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	5
COSA NON È ASSICURATO E ALTRI LIMITI DI COPERTURA	6
Art. 2.3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI.....	6
Art. 2.4 ESCLUSIONI.....	7
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ.....	7
Art. 2.5 ESTENSIONE TERRITORIALE.....	7
Art. 2.6 DESTINAZIONE DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE.....	7
Art. 2.7 STATO D'USO DEI LOCALI.....	7
TABELLA RIEPILOGATIVA DI LIMITI D'INDENNIZZO E SCOPERTI.....	7
SEZIONE TUTELA LEGALE.....	8
CHI È ASSICURATO	8
Art. 3.1 SOGGETTI ASSICURATI	8
COSA È ASSICURATO.....	8



Art. 3.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	8
COSA NON È ASSICURATO E ALTRI LIMITI DI COPERTURA	9
Art. 3.3 ESCLUSIONI	9
Art. 3.4 SPESE NON SOSTENUTE O RIMBORSATE	9
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ.....	10
Art. 3.5 DOVE VALE LA COPERTURA	10
Art. 3.6 QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA	10
TABELLA RIEPILOGATIVA DI LIMITI D'INDENNIZZO E SCOPERTI.....	10
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	11
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE.....	11
CHE OBBLIGHI HO?	11
Art. 4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	11
Art. 4.2 INOSSERVANZA DI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI	11
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	12
Art. 4.3 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO	12
SEZIONE TUTELA LEGALE.....	12
CHE OBBLIGHI HO.....	12
Art. 4.4 DENUNCIA DEL SINISTRO	12
Art. 4.5 QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI	12
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	12
Art. 4.6 MODALITÀ DI GESTIONE DEL SINISTRO	12
Art. 4.7 TERMINI DI LIQUIDAZIONE	13
Art. 4.8 ESONERO DI RESPONSABILITÀ	13
Art. 4.9 ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO	13
NORME DEL CODICE CIVILE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	14
CODICE CIVILE.....	14
NUMERI UTILI	16



GLOSSARIO



Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Set informativo** con il **significato loro attribuito dalla Compagnia**.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano sezioni o garanzie specifiche.

A

ABITAZIONE: l'insieme dei locali destinati a civile abitazione ed eventuale studio o ufficio privato annesso e comunicante, costituiti da un intero fabbricato o da una sua porzione e relative dipendenze quali cantine, soffitte, box e simili e destinati, direttamente utilizzati dall'*Assicurato* e dal suo *nucleo familiare*.

ARBITRATO: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le *Parti* possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE: le garanzie assicurative oggetto del contratto di assicurazione.

B

BANCA: l'Istituto Bancario che distribuisce la *Polizza* e con cui il *Contraente* ha stipulato un contratto di conto corrente.

C

COLLABORATORI FAMILIARI: Addetti – anche saltuari od occasionali – ai servizi domestici, alla cura e all'assistenza dei minori (baby sitter), all'assistenza e cura degli anziani, ammalati e disabili del *Nucleo familiare* (cd. "badanti"), compresi giardinieri e persone alla pari. Si precisa che i suddetti soggetti devono svolgere la propria attività nell'ambito di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato nei termini previsti dalla legge.

COMMITTENTE: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere e/o servizi di qualsiasi natura.

COMPAGNIA: HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A., la *Compagnia* che presta le coperture assicurative.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: l'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'*assicurazione*.

CONTRAENTE: il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di un conto corrente con la *Banca* distributrice del prodotto, che stipula il contratto di assicurazione con la *Compagnia* e che paga il relativo *premio*.

CONTRAVVENZIONE: è un *reato* (vedi alla voce Reati) punito con l'arresto e/o l'ammenda.

COSE: gli oggetti materiali e gli animali.

D

DANNO EXTRACONTRATTUALE: è il danno ingiusto derivante da un *fatto illecito*: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo o doloso di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria *Abitazione*; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, etc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DELITTO: è un *reato* (vedi alla voce Reati) più grave della *contravvenzione*, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. È punito con la multa o la reclusione. Più esattamente si definisce:

- *delitto* colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- *delitto* preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- *delitto* doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un *delitto*.

DIRITTO CIVILE: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al *diritto civile*, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle *Parti* ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DISDETTA: comunicazione che il *Contraente* deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell'*assicurazione*.

F

FATTO ILLECITO: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

FILIALE: l'agenzia della *Banca* presso la quale è aperto il conto corrente del *Contraente*.

I

INSORGENZA (DEL SINISTRO): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della *Polizza* e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

M

MASSIMALE: la somma fino alla cui concorrenza la *Compagnia* presta la garanzia.

MANUTENZIONE ORDINARIA: sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di "manutenzione ordinaria", nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

MODULO DI POLIZZA: il modulo sottoscritto dalle *Parti* che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto.

N

NUCLEO FAMILIARE: l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'*Assicurato* e con lui stabilmente conviventi, come da Stato di Famiglia dell'*Assicurato* o equivalente riscontro anagrafico.

P

PARTI: il *Contraente* e la *Compagnia*.

POLIZZA: l'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*, costituito dal *Modulo di Polizza* e dalle *Condizioni di assicurazione*.

PREMIO: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

PROCEDIMENTO PENALE: è una successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla persona mediante *Informazione di Garanzia*, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.

R

REATO: violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

S

SCOPERTO: l'importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno liquidabile che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

SPESE DI GIUSTIZIA: sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

SURROGA: l'azione che si svolge nei confronti di terzi responsabili di un *sinistro*, dopo avere pagato l'*indennizzo* e in sostituzione dell'*Assicurato/Contraente*.

T

TRANSAZIONE: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne vengono una che potrebbe nascere.

V

VITA PRIVATA: ogni aspetto attinente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché alla pratica di hobby anche se a carattere continuativo. Non rientrano nella sfera della vita privata attività lavorative svolte a carattere professionale.



NORME COMUNI



Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutte le sezioni delle Condizioni di Assicurazione della polizza **In casa protetti+** - Protezione nucleo familiare.

Art. 1.1 CONDIZIONI PER LA STIPULA E IL PROSIEGUO DELL'ASSICURAZIONE

La presente *Polizza* può essere acquistata solo dai titolari di conto corrente presso la *Banca* distributrice del prodotto. Pertanto, in caso di estinzione del rapporto con l'istituto bancario presso il quale è in vigore il contratto di conto corrente sul quale è addebitato il *premio dell'assicurazione*, la *polizza* viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del rapporto, senza necessità di *disdetta* e senza applicazione del termine di tolleranza [► art.1901, 2° comma, del Codice civile].

Art. 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel *modulo di polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Il pagamento del *Premio* avviene esclusivamente mediante addebito automatico su conto corrente intrattenuto presso una *filiale* della *Banca* distributrice del prodotto, previa sottoscrizione da parte del *Contraente* di autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale. Il *Premio* sarà addebitato secondo il frazionamento indicato nel *modulo di polizza*. Il frazionamento non prevede oneri a carico del *Contraente*.

Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Nel caso in cui il pagamento del *Premio* o della rata non possa andare a buon fine a causa dell'assenza sul conto corrente di fondi disponibili sufficienti, l'*Assicurazione* viene sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza e viene riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della *Compagnia* al pagamento dei premi scaduti e non versati [► art.1901, 2° comma, del Codice civile].

Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se la *Compagnia* non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi dal giorno in cui il *Premio* o la rata sono scaduti, fermo il diritto al *Premio* di *Assicurazione* in corso ed al rimborso delle spese.

Art. 1.3 DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

L'*Assicurazione* ha durata annuale con tacito rinnovo.

In mancanza di *Disdetta* comunicata dal *Contraente* o dalla *Compagnia*, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*Assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.



La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza?

No, l'assicurazione ha durata annuale con tacito rinnovo. Il contratto, alla scadenza pattuita, si rinnoverà in automatico senza necessità di alcuna comunicazione scritta. Pertanto, in mancanza di *disdetta*, la polizza è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente ad ogni ricorrenza annuale.



È possibile disdire il contratto di assicurazione in qualunque momento?

No, la richiesta di *disdetta* deve essere inviata tramite lettera raccomandata e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale indicata nel modulo di polizza.

Art. 1.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del *rischio* dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula della *polizza*. Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* [► artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile].

Art. 1.6 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *Polizza*, non comporteranno decadenza del diritto all'*indennizzo* né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La *Compagnia* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *Premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.



Cosa comporta una mancata e non completa comunicazione da parte del Contraente?

Le informazioni che il *Contraente* comunica alla *Compagnia*, sia all'atto della sottoscrizione che durante la validità del contratto, devono essere sempre complete, esaustive e veritiere.

Questo per permettere alla *Compagnia* di essere consapevole del rischio che sta assumendo, poiché su queste informazioni vengono calibrate le condizioni e anche il premio.

Nel caso in cui le informazioni risultino parziali, incomplete o differenti rispetto all'effettivo rischio sottoscritto, la *Compagnia* ha il diritto a non indennizzare, o indennizzare solo in parte, l'eventuale sinistro generato.

Un esempio di aggravamento del rischio è costituito dalla modifica dello stato d'uso dei locali.

Art. 1.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini delle *Condizioni di assicurazione* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, il *Contraente* o la *Compagnia* possono recedere dall'*Assicurazione* con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 1.8 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Compagnia* rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di *surroga* verso il *Contraente* nonché verso le persone delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere a norma di legge, i condomini, proprietari o affittuari purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 1.9 ESONERO COMUNICAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* è esonerato dal comunicare alla *Compagnia* l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni, fermo restando che in caso di *Sinistro* si applica quanto previsto dall'art.1910 Codice Civile [► art.1910, commi 3 e 4, del Codice civile].

Art. 1.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Art. 1.11 FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dove l'*Assicurato* risiede o dove ha il suo domicilio.

Art. 1.12 MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 28/2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto prevede la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di Mediazione è obbligatorio e dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Art. 1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.14 MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni-Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Compagnia* stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CHI È ASSICURATO

Art. 2.1 SOGGETTI ASSICURATI

La garanzia tutela, oltre all'*Assicurato*, il *Nucleo familiare* di quest'ultimo e comprende, altresì, il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per fatti imputabili ai seguenti soggetti:

- a) figli minorenni dell'*Assicurato* non facenti parte del *Nucleo familiare* in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- b) figli naturali minorenni dell'*Assicurato* non facenti parte del *Nucleo familiare* purché, al momento del *Sinistro*, risultino ufficialmente riconosciuti, ai sensi di legge, dall'*Assicurato*;
- c) minori in affidamento familiare all'*Assicurato*, ai sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;
- d) figli dell'*Assicurato*, di età non superiore a 26 (ventisei) anni, non facenti parte del *Nucleo familiare* in quanto residenti altrove per motivi di studio.

COSA È ASSICURATO

Art. 2.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia*, nei limiti dei *massimali* indicati nel *modulo di polizza*, si obbliga a tener indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- a) morte, lesioni personali,
- b) distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un *Sinistro* verificatosi nell'ambito dei rischi, qui di seguito precisati, per i quali è stipulata l'*Assicurazione*.

La *Compagnia* copre la responsabilità derivante all'*Assicurato* in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi della *vita privata*.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la responsabilità derivante all'*Assicurato*:

1. dalla conduzione della dimora abituale e saltuaria. Qualora i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'*Assicurazione* comprende altresì la responsabilità dell'*Assicurato* in relazione alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'*Assicurato* stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari;
2. da uso di camere in albergo o in case private;
3. da somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
4. dalla detenzione e uso di armi, escluso l'impiego per la caccia;
5. dall'attività svolta dai *collaboratori familiari*,
6. dalla pratica di sport in genere;
7. da proprietà o uso di biciclette (anche a pedalata assistita per le quali non è richiesta abilitazione alla guida ai sensi della normativa vigente) di sedie a rotelle e carrozzine elettriche o altri mezzi elettrici (come i monopattini) non soggetti all'assicurazione obbligatoria della circolazione in base alla normativa vigente, di animali da sella e da traino di calessi;
8. da proprietà di animali domestici diversi dai cani, compresa la responsabilità di terzi che abbiano temporaneamente in affidamento gli animali per ragioni di cura e/o mantenimento e a condizione che tale attività non sia svolta per professione;
9. dall'uso di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autovetture, natanti, sia di proprietà che di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di legge per la guida dei veicoli e natanti, a condizione che la responsabilità civile derivante dalla circolazione sia oggetto di specifica *Assicurazione*;

10. da proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività. La garanzia s'intende prestata sempreché l'Assicurato sia in regola con la vigente normativa per la proprietà e il possesso e la detenzione del cane. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla predetta normativa, la Compagnia risponderà integralmente del danno cagionato a terzi, con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 20% (venti per cento) dell'importo di ciascun Sinistro;
 11. per danni fisici involontariamente cagionati, durante l'espletamento dell'attività presso l'Assicurato, ai Collaboratori familiari nonché agli addetti agli ordinari lavori manutentivi. Tale garanzia è prestata con il massimo di euro 200.000 (duecentomila) per singola persona infortunata;
 12. da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
 13. da fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché da mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati agli Assicurati, compresi i danni corporali da essi subiti, ma esclusi i danni a cose di loro proprietà o in uso;
 14. in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato, destinato a dimora abituale o saltuaria del nucleo familiare. Qualora i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato in relazione alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.
- L'Assicurazione comprende, fra l'altro, i danni causati da:
- lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di Abitazione e limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori suddetti purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti. Tale garanzia si intende prestata con il massimo di euro 150.000 (centocinquantomila) per Sinistro e annualità assicurativa;
 - impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, elettrici, elettronici e simili, considerati immobili per natura o destinazione;
 - rigurgito di fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato, con esclusione dei danni da rigurgito di fognatura pubblica, con il limite, per Sinistro e annualità assicurativa, di euro 10.000 (diecimila) euro;
 - recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, parchi e giardini, cancelli anche automatici, di pertinenza del fabbricato;
 - caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti.



Mentre pulivo il balcone di casa ho urtato un vaso, che accidentalmente è caduto e ha ferito un passante, la garanzia assicurativa opera?

Sì, la garanzia Responsabilità Civile opera anche per i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla caduta all'esterno di oggetti che causano morte o lesioni personali.



Ho invitato a casa un amico e purtroppo, a causa di uno scalino non perfettamente integro, il mio ospite subisce un infortunio. La garanzia mi copre?

Sì, la garanzia Responsabilità Civile opera anche per i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da un difetto di manutenzione dell'abitazione.



In casa abbiamo una collaboratrice familiare che ci aiuta un paio di volte la settimana a sbrigare le faccende domestiche; se si dovesse infortunare mentre è al lavoro da noi, la garanzia assicurativa opera?

Sì, la garanzia di responsabilità civile opera anche per gli Infortuni, che abbiano come conseguenza la morte o a seconda dei casi l'invalidità permanente o lesioni gravi/gravissime, eventualmente subiti dalla collaboratrice familiare e dei quali l'Assicurato debba rispondere.

COSA NON È ASSICURATO E ALTRI LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione;
- b) il coniuge o il convivente di fatto, i figli e i genitori dell'Assicurato e del coniuge, nonché i minori in affidamento familiare e ogni altro parente dei soggetti di cui al precedente punto a);
- c) se conviventi gli ascendenti e i discendenti e ogni altro parente dei soggetti di cui al precedente punto b);
- d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, alla gestione dell'attività domestica e/o familiare, salvo quanto previsto in relazione al punto 11 dell'art. 2.2 "Oggetto dell'assicurazione".

Art. 2.4 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) da spargimenti di acqua conseguenti a usura o ammaloramento degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato.
In ogni caso la garanzia non comprende i danni:
 1. causati da umidità e stitlicidio;
 2. derivanti da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana;
 3. derivanti da rotture o da occlusione di tubazioni interrate e/o di impianti di irrigazione;
- b) a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- c) a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato;
- d) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o provocati da campi elettromagnetici;
- e) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- f) provocati dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale o altre retribuite, salvo che per i collaboratori familiari, per l'attività svolta per conto dell'Assicurato;
- g) da inquinamento in genere e da insalubrità dei locali;
- h) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di autovetture, ciclomotori e/o veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto al punto 9 dell'art. 2.2 "Oggetto dell'assicurazione";
- i) ai trasportati su veicoli a motore in genere;
- j) punitivi, di qualsiasi natura.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 2.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

Limitatamente al rischio inerente la proprietà del fabbricato, la garanzia opera a condizione che questo sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 2.6 DESTINAZIONE DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE

Relativamente alle garanzie di cui al punto 1 "Conduzione dei locali abitati dall'Assicurato" e 14 "Proprietà del fabbricato" di cui al precedente art. 2.2 "Oggetto dell'assicurazione", l'Assicurazione è prestata a condizione che i locali siano adibiti a civile abitazione compreso l'eventuale ufficio in quanto coesistenti all'interno dell'Abitazione o intercomunicanti con essa.

Eventuali dipendenze, quali cantine ed autorimesse private, devono essere a disposizione esclusiva dell'Assicurato e contenere beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.

Art. 2.7 STATO D'USO DEI LOCALI

Per quanto riguarda i locali del fabbricato, le eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private, le relative pertinenze quali giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali, l'Assicurazione è prestata a condizione che gli stessi siano in normale stato di manutenzione e conservazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI LIMITI D'INDENNIZZO E SCOPERTI

Copertura	Limiti di indennizzo	Scoperto
Danni causati da cani di proprietà dell'Assicurato, qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente normativa per la proprietà e il possesso e la detenzione del cane	-	20%
Danni fisici involontariamente cagionati ai <i>Collaboratori familiari</i> nonché agli addetti agli ordinari lavori manutentivi	€ 200.000,00 per singola persona infortunata	-
Danni causati da lavori di <i>ordinaria o straordinaria manutenzione</i>	€ 150.000,00 per <i>Sinistro</i> e per annualità assicurativa	-
Danni causati da rigurgito di fognature di esclusiva pertinenza dell'Assicurato	€ 10.000 per <i>Sinistro</i> e per annualità assicurativa	-



SEZIONE TUTELA LEGALE



La gestione dei sinistri relativi alla garanzia di Tutela Legale è stata affidata dalla Compagnia a DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., in seguito denominata DAS.

L'Assicurato può rivolgersi direttamente a DAS per la difesa dei suoi interessi in sede extra-giudiziale e giudiziale, nei casi indicati.

CHI È ASSICURATO

Art. 3.1 SOGGETTI ASSICURATI

La garanzia opera a favore dell'Assicurato, delle persone che rientrano nel suo Stato di Famiglia nonché dei suoi conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.

COSA È ASSICURATO

Art. 3.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia tutela i diritti dei soggetti assicurati, sia in relazione alla propria *vita privata* sia nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'*Abitazione*, purché direttamente utilizzata dai soggetti assicurati stessi e non goduta o condotta da terzi a qualsiasi titolo.

La garanzia opera per:

- a. ottenere assistenza legale per un *danno extracontrattuale* subito a causa di *fatto illecito* di terzi;
- b. difendersi in un *procedimento penale*;
- c. sostenere controversie di *diritto civile* di natura contrattuale, relative a:
 - diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione riguardanti l'*Abitazione*;
 - acquisto di beni o servizi per la *vita privata* o per l'*Abitazione*;
 - acquisto di viaggi e vacanze;
 - acquisti on-line;
- d. sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il *Sinistro* sia coperto da una apposita *Assicurazione di Responsabilità Civile* e solo a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza [► art.1917 del Codice Civile]. L'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di *Sinistro* l'esistenza e l'operatività della *Polizza* di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.
- e. sostenere controversie correlate alla proprietà, custodia e possesso del proprio animale domestico (cane e/o gatto);
- f. la difesa legale dell'Assicurato in caso di Rischio Cyber a seguito di attacco informatico per:
 1. furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
 2. violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni;
 3. apertura illegale di account di posta elettronica o profili sui social network.

La garanzia Cyber opera per ottenere assistenza legale al fine di:

- predisporre l'eventuale denuncia/querela agli Organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;
- ottenere il risarcimento di danni extracontrattuali subiti da parte dell'autore della violazione dei diritti dell'Assicurato;
- inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet (Legge n° 71 del 2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);
- predisporre l'eventuale reclamo/segnalazione al Garante della privacy (art.77 del Regolamento Europeo n. 679/2016);
- il ripristino dell'onorabilità dell'Assicurato a seguito di cause pendenti e/o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri;
- difendersi in caso di *procedimento penale*.

La garanzia opera, inoltre, anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo, per:

- ottenere assistenza legale per un *danno extracontrattuale* subito a causa di *fatto illecito* di terzi;
- difendersi in un *procedimento penale*;

Per gli eventi sopra indicati, la *Compagnia* offre assistenza legale e tiene a proprio carico oppure rimborsa le spese legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del *Massimale* indicato in sul *modulo di polizza*.

Per i medesimi eventi sopra indicati la *Compagnia* provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato:

- ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o *procedimento penale*.



Posso farmi assistere da un legale di mia fiducia o devo necessariamente affidarmi ad un legale scelto da DAS?

La scelta del legale è libera e pertanto l'Assicurato potrà farsi assistere da un professionista di sua fiducia oppure, qualora non ne avesse, da un legale selezionato appartenente al network DAS. Per i dettagli vedasi più avanti in "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – Sezione Tutela legale".

COSA NON È ASSICURATO E ALTRI LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.3 ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

- a) per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) in caso di controversia avente ad oggetto diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- c) per i procedimenti fiscali e amministrativi, eccetto i procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie;
- d) per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
- e) per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro autonomo / libero professionale e subordinato;
- f) per controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
- g) per controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati;
- h) per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per *delitto* doloso o *contravvenzione* di natura dolosa, la garanzia è esclusa se non vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o se non vi è derubricazione del *reato* da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di *reato*.

Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non opera per:

- a) sinistri che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, quando il contratto è stato sottoscritto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modifica sono già state chieste da uno dei contraenti;
- b) controversie contrattuali il cui oggetto ha valore economico inferiore a 500 (cinquecento) euro.

In caso di vertenze tra *Contraente* ed un'altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del *Contraente*.

Art. 3.4 SPESE NON SOSTENUTE O RIMBORSATE

La *Compagnia* non si farà carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi artt. 4.5 e 4.6;
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la *Compagnia*, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di euro 3.000 (tre mila), escludendo però ogni duplicazione di onorari;

- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà [► art.1292 del Codice civile];
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Compagnia, l'Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- k) in caso di arresto, minaccia di arresto o di *procedimento penale* all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante,
 - spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 (dieci) ore lavorative;
 - spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a euro 1.100 (millecento);
 - anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a euro 11.000 (undicimila).

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 3.5 DOVE VALE LA COPERTURA

Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei *danni extracontrattuali* o di *procedimento penale*;
- b) di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Art. 3.6 QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

Un evento è considerato in garanzia se avviene:

- a) dalle ore 24.00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di *danni extracontrattuali* o di *procedimento penale*;
- b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Compagnia per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* subiti;
- b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro 2 (due) anni dalla sua cessazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI LIMITI D'INDENNIZZO E SCOPERTI

Copertura	Limiti di indennizzo	Scoperto
Spese per l'assistenza di un interprete	entro il limite massimo di 10 ore	-
Spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento	€1.100,00	-
Anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente	€11.000	-
Spese di domiciliazione dell'avvocato	€3.000 compreso nei limiti del <i>Massimale per Sinistro</i> e per anno	-

PARTE NON SCRITTA



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



Di seguito sono riportate per entrambe le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

- a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;
- b) gli obblighi in caso sinistro.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CHE OBBLIGHI HO?

Art. 4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il *Contraente* o l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta alla *Compagnia* tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it;

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il *sinistro* e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per facilitare la denuncia del *sinistro* è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le *filiali* della *Banca* distributrice del prodotto assicurativo, sul sito internet della *Compagnia* www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:



oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.

Il *sinistro* deve essere denunciato entro 10 (dieci) giorni dalla data di accadimento del *sinistro* o da quando il *Contraente*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità, precisando le circostanze dell'evento [► art.1913 del Codice civile].

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *Sinistro*.

Art. 4.2 INOSSERVANZA DI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI


L'*Assicurato* è responsabile verso la *Compagnia* di ogni pregiudizio derivante dall'osservanza dei termini di denuncia del *Sinistro* o degli altri obblighi di cui all'art. 4.1 "Obblighi in caso di sinistro".

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 4.3 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*.

Designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno la *Compagnia* a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di *Polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione* [► art.1917 del Codice Civile].

 Sono a carico della *Compagnia* le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari ad un quarto del *Massimale* indicato sul *Modulo di polizza*; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra la *Compagnia* ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

SEZIONE TUTELA LEGALE

La gestione dei sinistri relativi alla Sezione Tutela Legale è stata affidata dalla *Compagnia* a:
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – Via Enrico Fermi 9/B, 37135 Verona

CHE OBBLIGHI HO

Art. 4.4 DENUNCIA DEL SINISTRO

Per richiedere le prestazioni previste, l'*Assicurato* dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il **numero verde 800 212 323**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglierà la richiesta (Denuncia di Sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'*Assicurato*, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'*Assicurato* dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di *sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di *procedimento penale* l'*Assicurato* è tenuto a denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'*Assicurato* dovrà chiamare il **numero verde 800 212 323**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di *Polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Art. 4.5 QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'*Assicurato* è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- deve denunciare il *Sinistro* tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna *transazione* o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della *Compagnia* spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 4.6 MODALITÀ DI GESTIONE DEL SINISTRO

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del *Sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati, secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05. A tal fine l'*Assicurato* dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
- per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- l'*Assicurato* potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un *procedimento penale* o amministrativo;
- b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
- c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestirà a tutti gli effetti un unico *Sinistro*:

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti più Assicurati;
- c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 4.7 TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni dal recepimento della documentazione stessa:

- paga l'*indennizzo* entro i limiti del *massimale*;
- comunica i motivi per cui l'*indennizzo* non può essere pagato.

Art. 4.8 ESONERO DI RESPONSABILITÀ

La *Compagnia* e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La *Compagnia* e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 4.9 ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del *Sinistro*, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato (*arbitrato*) di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le *Parti*.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla *Compagnia* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *Massimale* previsto.

Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

PARTE NON SCRITTA



NORME DEL CODICE CIVILE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1292 - Nozione della solidarietà</p> <p>L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.</p>	<ul style="list-style-type: none">• SEZIONE TUTELA LEGALE
<p>Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave</p> <p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.</p>	<ul style="list-style-type: none">• NORME COMUNI
<p>Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave</p> <p>Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.</p> <p>Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</p>	<ul style="list-style-type: none">• NORME COMUNI
<p>Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi</p> <p>Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.</p>	<ul style="list-style-type: none">• NORME COMUNI

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1901 - Mancato pagamento del premio</p> <p>Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste da due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NORME COMUNI
<p>Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori</p> <p>Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NORME COMUNI
<p>Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro</p> <p>L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
<p>Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

NUMERI UTILI

Per informazioni in merito alla Polizza o per denunciare un sinistro riferito alla Sezione Responsabilità civile, l'Assicurato può contattare:

- **l'Intermediario a cui è assegnata la polizza**
- **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**
 - Numero verde: 800.90.96.50 (per le chiamate dall'Italia o da cellulare);
 - Telefono: 02 5351.1 (per le chiamate dall'estero);
 - Indirizzo email per richiesta informazioni: infoclienti@helvetiaitalia.it;
 - Indirizzo email per la denuncia dei sinistri: sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
 - Indirizzo pec per la denuncia dei sinistri: helvetiaitalia@pec.helvetia.it.

Per la denuncia di un sinistro riferito alla Sezione Tutela legale, l'Assicurato può contattare:

- **DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.**

Numero verde: 800 212 323
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031